

13 settembre 2018

## Aggiornamento del “Codice del Terzo Settore”

A cura di Alessio Scaglia.

Nella Gazzetta Ufficiale del **10 settembre 2018**, serie Generale, è stato pubblicato il d. lgs. 3 agosto 2018, n. 105 che apporta significative modifiche al c.d. **Codice degli Enti del Terzo Settore**<sup>1</sup>, entrato in vigore poco più di un anno fa.

Il Codice del Terzo Settore, come noto, è un provvedimento legislativo che ha cercato di riordinare una materia molto complessa nella quale gravitano i fenomeni associativi (in senso lato) che hanno ad oggetto il perseguimento di finalità sociali, civiche, solidaristiche.

L’attuazione del Codice del Terzo Settore è ancora in corso, ma il legislatore ha ritenuto comunque necessario intervenire a modificare in modo piuttosto importante molteplici norme.

Le novità introdotte con la recente modifica normativa investono principalmente i seguenti Enti del Terzo Settore:

- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.);
- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale.

La prima novità riguarda la proroga dei termini per adeguare gli statuti degli Enti del Terzo Settore alle nuove disposizioni legislative: dai precedenti 18 mesi si passa a **24 mesi** e, conseguentemente, il termine è posticipato al **3 agosto 2019** (precedentemente, invece, era febbraio 2019).

È stata, poi, reintrodotta l’esenzione dall’**imposta di registro** in favore delle Organizzazioni di Volontariato, in relazione agli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento dell’attività<sup>2</sup>.

È stato disciplinato in modo più chiaro il sistema di rendicontazione che gli Enti non profit devono adottare per registrare le eventuali attività “diverse” da quelle di interesse generale: nello specifico, è stato evidenziato che il carattere **secondario e strumentale** di queste attività dovrà essere documentato nella relazione di missione, **o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio**.

È stata rafforzata la collaborazione tra lo Stato e le Regioni, mediante l’istituzione dell’apposita conferenza<sup>3</sup>, specialmente per quanto concerne l’utilizzo del fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore.

Di particolare importanza, inoltre, sono le norme che disciplinano la contemporanea iscrizione al **registro delle persone giuridiche**<sup>4</sup> e al **registro unico nazionale**: nello specifico è previsto che l’iscrizione al R.U.N.T.S.<sup>5</sup> implica l’ottenimento della personalità giuridica per quegli Enti che ne erano privi; per quanto concerne, invece, gli Enti che già erano dotati di personalità giuridica (per esempio associazioni riconosciute), l’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche (d.P.R. 10 febbraio 2000, n.

<sup>1</sup> D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, emanato a norma dell’articolo 1, c. 2, lett. b), l. 6 giugno 2016, n. 106.

<sup>2</sup> Al riguardo, si rammenta che con l’approvazione del Codice del Terzo Settore erano sorti immediatamente dei dubbi interpretativi perché la precedente legge sul volontariato prevedeva tale esenzione che non era, invece, stata inserita nel Codice del Terzo Settore.

<sup>3</sup> Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

<sup>4</sup> Si ricorda che il registro delle persone giuridiche è quel particolare registro, tenuto dalla Prefettura (o dal Commissariato del Governo nelle Province Autonome di Trento e Bolzano) dove si iscrivono le associazioni che intendono conseguire il riconoscimento della personalità giuridica.

<sup>5</sup> Si tratta del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, artt. 45 e ss., d. lgs. 117/2017.

361<sup>6</sup>) è sospesa; gli Enti però non perdono tale personalità giuridica e, durante il periodo di iscrizione al R.U.N.T.S. non si applicano le norme del citato d.P.R. 361/2000.

Per quanto concerne le **organizzazioni di volontariato**, è stato chiarito che qualora il numero minimo<sup>7</sup> di associati dovesse ridursi durante il corso della loro vita, questo dovrà essere **reintegrato nel termine di un anno**, decorso il quale l'Ente viene cancellato dal Registro Unico del Terzo Settore, salvo che chieda di essere iscritto in altra sezione.

---

<sup>6</sup> Tale decreto contiene il regolamento che disciplina i procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

<sup>7</sup> Il numero minimo è di sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale.